

20602/08



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Rafaele CORONA - Primo Presidente f.f. -
- Dott. Salvatore SENESE - Presidente di sezione -
- Dott. Paolo VITTORIA - Presidente di sezione -
- Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
- Dott. Massimo ODDO - Consigliere -
- Dott. Antonio MERONE - Consigliere -
- Dott. Giuseppe SALME' - Consigliere -
- Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
- Dott. Angelo SPIRITO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO MILLECAMPI S.C.O.P., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO ALBERTINI, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Oggetto  
RICORSO AL T.S.A.P.  
TERMINE PER LA  
PROPOSIZIONE

R.G.N. 12601/06

Cron. 20602

Rep. 5403

Ud. 01/07/08

2008

734



MAGISTRATO ACQUE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 19/06 del Tribunale superiore  
delle acque pubbliche, depositata il 24/02/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 01/07/08 dal Consigliere Dott. Angelo  
SPIRITO;

udito l'Avvocato Carlo ALBINI, per delega dell'avvocato  
Andrea Manzi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso

#### ***Svolgimento del processo***

Con provvedimento dell'8 luglio 2004, il Magistrato  
delle Acque - Ispettorato Generale per la Laguna di Ve-  
nezia, Marano e Grado e per l'attuazione della legge  
per la salvaguardia di Venezia - rigettò l'istanza pro-  
posta dal Consorzio Millecampi S.c.o.p. tendente alla  
concessione di una porzione della laguna sud, in Valle  
Millecampi, ai fini della coltivazione di ostriche e  
dell'occupazione anticipata ai fini studio della pro-  
duttività nella relativa zona d'acqua.

Il Consorzio propose ricorso avverso il provvedi-  
mento innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pub-



bliche, con atto notificato l'11 novembre 2004.

Con la sentenza ora impugnata per cassazione il T.S.A.P. dichiarò "irricevibile" il ricorso, siccome notificato oltre i gg. 60 dalla data di emissione del provvedimento impugnato (8 luglio 2004).

Il ricorso per cassazione del Consorzio è svolto attraverso due motivi. Non si difendono gli intimati.

### **Motivi della decisione**

Attraverso il primo motivo (violazione e falsa applicazione artt. 143 R.D. n. 1775/1933, 24 e 113 Cost.) il ricorrente censura la sentenza per aver fatto decorrere il termine per la proposizione del ricorso dalla data di adozione del provvedimento impugnato e non dalla data di notificazione dello stesso (la quale si sarebbe perfezionata il 28 luglio 2004). Aggiunge che, comunque, siffatta statuizione violerebbe il diritto d'azione e di tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi, costituzionalmente protetti.

Il secondo motivo (violazione art. 3 legge n. 241 del 1990) censura la sentenza per non aver tenuto conto che nell'impugnato provvedimento del Magistrato delle Acque non era indicato né l'autorità innanzi alla quale sarebbe potuta avvenire l'impugnazione, né il termine da osservarsi in proposito; omissioni che avrebbero do-

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G'.



vuto indurre il T.S.A.P., ritenuta la tardività del ricorso, ad ammettere la rimessione in termini.

Il secondo motivo, che deve essere preliminarmente esaminato è fondato.

Occorre qui ribadire il principio in virtù del quale, in tema d'esercizio del diritto d'azione contro atti della P.A. (nella specie un provvedimento del Magistrato delle Acque) mediante impugnazione da proporsi entro un certo termine a pena di decadenza (nella specie mediante impugnazione innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche) si applica la regola posta dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 (secondo il quale "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere"), la cui violazione impedisce la decadenza stessa (tra le varie, cfr. Cass. 12 marzo 2005, n. 5456; 29 ottobre 2004, n. 21001).

Nella specie l'impugnata sentenza, avendo dichiarato "irricevibile" l'impugnazione per avvenuta notifica del ricorso oltre il termine di gg. 60 dall'emissione del provvedimento impugnato, ha violato il menzionato precetto normativo e deve essere, pertanto cassata con rinvio. L'accoglimento del secondo motivo ha efficacia assorbente rispetto al primo.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G'.



La mancata difesa degli intimati nel giudizio di cassazione esime la Corte dal provvedere sulle relative spese.

**P. Q. M.**

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in diversa composizione.

Roma, 1° luglio 2008.

Il Presidente

L'Estensore

IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi 30 LUG. 2008

IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista